

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3017}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SACCUCCI

Presentata il 5 giugno 1974

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, veniva istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Tale legge, agli articoli 15 e 16, prevedeva, tra l'altro, che, oltre agli ufficiali in servizio permanente effettivo aventi grado da sottotenente o tenente colonnello, potessero transitare nel ruolo speciale unico gli ufficiali di complemento con almeno 15 anni di servizio militare. Tali ufficiali, immessi nel ruolo, previo concorso per titoli, con grado non superiore a capitano, avrebbero dovuto, secondo il grado rivestito, essere iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente effettivo o dall'ausiliaria e, qualora non avessero avuto minore anzianità avrebbero dovuto assumere la anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.

A detta legge: giusta, perché non incidere, se non in minima misura, sulla carriera degli ufficiali provenienti dal complemento e transitati successivamente, a seguito di con-

corso per esami, nel servizio permanente effettivo; umana, perché consentiva a molti ufficiali di complemento di risolvere una situazione divenuta molto precaria; ne succedeva altra — legge 2 marzo 1963, n. 308 — che, in contrasto con i principi che presidiano e garantiscono gli interessi legittimi di carriera e di anzianità, modificava completamente la primitiva situazione e poneva gli ufficiali di complemento — molti dei quali non erano stati immessi nel servizio permanente effettivo per non aver superato i vari concorsi per esami banditi dal 1952 in poi o per non aver neanche tentato il concorso — in grado di poter transitare nel ruolo speciale unico con soli 10 anni di servizio (5 in meno di quanto previsto nella precedente legge) e, quel che è peggio, con il grado e l'anzianità maturati nel complemento e cioè « dopo i capitani e i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria »; in una posizione, perciò, di assoluto privilegio rispetto a quella degli ufficiali che, essendo transitati in servizio permanente effettivo a seguito di concorso per esami, avevano dovuto rinunciare al grado ed all'anzianità maturati nel ruolo di complemento.

Quanto sopra pone in risalto che le modifiche alla legge n. 1622 hanno determinato una evidente sperequazione di trattamento. Al riguardo il Consiglio di Stato, pur rigettando — per vizi procedurali — il ricorso presentato da alcuni ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento e transitati nel ruolo speciale unico, ha riconosciuto nella sua decisione in data 12 maggio 1968 e pubblicata il 30 ottobre 1968:

« Che la sopravvenienza della legge 2 marzo 1963, n. 308, a quattro mesi di distanza dalla legge 16 novembre 1962, abbia turbato la posizione di coloro che, come i ricorrenti erano divenuti ufficiali in servizio permanente effettivo provenendo dal complemento attraverso concorsi per esami, e che avevano chiesto di essere immessi nel ruolo speciale unico sulla base di una previsione fondata sulle norme portate dalla citata legge n. 1622, non è contestabile. E peraltro certo che soltanto un intervento legislativo, del resto auspicabile, potrebbe stabilire la posizione così turba-

ta, salvaguardando i titoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, provenienti dal complemento e transitati per concorso nel servizio permanente effettivo ».

Allo scopo di sanare una situazione così abnorme, che ha creato grave malcontento e disagio morale tra gli ufficiali danneggiati dalle modifiche apportate alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, si propone, come suggerito dal Consiglio di Stato, di presentare all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge, alla quale sono interessati 60 ufficiali, che in tal modo verrebbero ad ottenere un trattamento uguale a quello disposto per gli ufficiali di complemento transitati nel ruolo speciale unico, ai quali è stata conservata la anzianità di complemento.

La proposta è limitata agli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico con il grado di capitano o subalterno, in quanto solo questi sono stati danneggiati dall'applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 308.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali, provenienti dal complemento e transitati nel servizio permanente effettivo a seguito di concorso per esami e successivamente immessi nel ruolo speciale unico con il grado di capitano o subalterno, assumono, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti, l'anzianità rivestita nel complemento all'atto della partecipazione al concorso per il passaggio in servizio permanente effettivo con lo sviluppo di carriera che avrebbero avuto se fossero ancora appartenuti al complemento alla data del 1° gennaio 1963.